



Présidence de la Région
Presidenza della Regione

Al Sindaco ed al Segretario
del Comune di
11020 AYAS AO

Referente: Patrizia Vuillermin (tel. 0165/274907)

e, p.c., Al Presidente ed al Segretario
della Comunità montana Evançon
Piazza René de Challand, 5
11029 VERRES AO

<

Al Presidente ed al Segretario del
Consorzio B.I.M.
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Réf. n° - Prot. n. 5452/DEL
V/ réf. - Vs. rif.

Aoste / Aosta 8/3/2011

Al Presidente del
Consiglio permanente degli enti locali
Piazza Narbonne, 16
11100 AOSTA AO

Oggetto: Elezioni comunali di Ayas dell'anno 2011: primi adempimenti degli organi neoeletti.

Considerato che, con decreto del Presidente della Regione n. 44 in data 22 febbraio 2011, che verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale n. 11 del 15 marzo 2011, sono state indette per domenica 15 maggio 2011 le elezioni per il rinnovo del Consiglio comunale di Ayas, con eventuale turno di ballottaggio fissato per domenica 29 maggio 2011, si ritiene opportuno riassumere i primi adempimenti cui dovranno far fronte i neoeletti organi comunali ed, in particolare, il Consiglio comunale, il Sindaco e il Vicesindaco.

Il Consiglio comunale ora in carica, dopo la pubblicazione da parte del Sindaco del manifesto recante il decreto di convocazione dei comizi elettorali (che deve avvenire 45 giorni prima della data fissata per le consultazioni elettorali), e pertanto a partire dal 31 marzo 2011, può adottare solo atti urgenti ed improrogabili (art.19, comma 1, l.r. 54/1998).

.....
Département des collectivités locales, des fonctions préfectorales et de la protection civile
Direction des collectivités locales

Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile
Direzione enti locali

11100 Aoste
15, Place de la République
téléphone +39 0165 274933
télécopie +39 0165 274904

11100 Aosta
P.zza della Repubblica, 15
telefono +39 0165 274933
telefax +39 0165 274904

entilocali@regione.vda.it

www.regione.vda.it

C.F. 80002270074

La valutazione della sussistenza dei presupposti di “urgenza ed improrogabilità” compete al Consiglio stesso, che ne dovrà fornire idonea motivazione nell’atto. A tal fine si suggerisce di verificare se vi siano scadenze improrogabili fissate dalla legge o il rischio di un rilevante danno per l’Amministrazione, in conseguenza della mancata adozione di un determinato atto. Per maggiori approfondimenti si rinvia alla nota di questa Direzione prot. n. 43490/DEL in data 27.12.2006¹, con la quale si diramava a tutti i Comuni il telescritto trasmesso dal Ministero dell’Interno il 7.12.2006, recante per oggetto “*Art. 38, comma 5 del T.U.O.E.L. 267/2000. Limiti alla potestà deliberativa dei consigli comunali e provinciali durante la campagna elettorale. Applicabilità agli organi di gestione straordinaria. Quesiti.*”

In merito alla possibilità di convocare il Consiglio comunale, dopo la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali, per l’approvazione del rendiconto, da effettuarsi entro il 30 giugno dell’anno seguente all’esercizio finanziario di riferimento, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40, si ritiene che non paiono sussistere i requisiti dell’urgenza e dell’improrogabilità, atteso che, a differenza di quanto previsto dall’ordinamento statale, che considera perentorio il termine, per cui il mancato rispetto è causa di scioglimento del Consiglio comunale, il termine previsto dalla succitata normativa regionale ha carattere ordinatorio, non essendo prevista alcuna sanzione per la mancata approvazione nei termini del rendiconto, e considerato che la sua approvazione è possibile, anche nell’ipotesi di un eventuale turno di ballottaggio, entro i termini previsti dalla legge regionale succitata.²

ORGANI COMUNALI: QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le modalità di elezione del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale, così come la composizione del Consiglio comunale, sono stabilite dalla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (*Elezione diretta del Sindaco, del Vicesindaco e del Consiglio comunale*), come da ultimo modificata con le leggi regionali n. 38 e 39 del 23 novembre 2009.

La composizione e le modalità di nomina della Giunta comunale, nonché le competenze e le modalità di funzionamento degli organi comunali, sono disciplinate, ai sensi della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (*Sistema delle autonomie in Valle d’Aosta*), dallo Statuto comunale e dal Regolamento per il funzionamento del Consiglio, di cui l’ente è dotato.

Si rammenta che la normativa sopracitata è reperibile, nel testo vigente, sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione "Enti locali", seguendo il percorso “Legislazione regionale/Ordinamento” per la l.r. 54/1998 e “Legislazione regionale/Elezioni e amministratori” per la l.r. 4/1995.

¹ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Ordinamento”, all’indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=1017

² Sull’argomento leggesi anche la risposta data da questa Direzione ad un quesito del 15 febbraio 2005, consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione “Enti locali/Comunicazioni/Ordinamento”, all’indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documento=679.

PRIMI ADEMPIMENTI DEI NEOELETTI ORGANI COMUNALI

Consiglio comunale

I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione (art. 19, comma 2, l.r. 54/1998), e precisamente il 16 maggio 2011, salvo che si debba procedere con il turno di ballottaggio (per la proclamazione degli eletti si rimanda agli artt. 62 - comma 2, 65 - commi 1 e 4, l.r. 4/1995).

La prima seduta del Consiglio è convocata entro il termine perentorio di 10 giorni dalla proclamazione degli eletti, deve tenersi entro 10 giorni dalla convocazione, ed è convocata e presieduta dal Sindaco neoletto (art. 19quater, commi 1 e 2, l.r. 4/1995). In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede in via sostitutiva il Presidente della Regione (art. 19ter, comma 2, l.r. 54/1998).

Con riferimento alla previsione di cui al primo comma dell'art. 40 del D.Lgs. 267/2000, di contenuto analogo al primo comma dell'art. 19 quater della l.r. 4/1995 la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 17 febbraio 2006, n. 640, ha chiarito che il secondo termine dei 10 giorni dalla convocazione *“non è perentorio ma è chiaramente solo acceleratorio, rivolto com'è a far effettuare, con la maggiore sollecitudine possibile, i primi adempimenti del consiglio comunale, stabiliti dall'art. 41 del D.Lgs. n. 267 del 2000, perché questo possa entrare quanto prima nel pieno delle sue funzioni (anche attraverso le commissioni consiliari da nominare nella prima seduta). L'art. 40, comma 1, non conferisce espressamente carattere di perentorietà al termine in questione né tale carattere può desumersi in via d'interpretazione, giacché, a parte la considerazione ora espressa, è evidente che la norma impone incombenze ineludibili e quindi da ottemperare anche oltre il predetto termine (salvo che non si voglia determinare lo scioglimento del consiglio comunale).”*

1. *Adempimenti obbligatori della prima seduta (ex art. 19quater l.r. 54/1998)*

1.1 Esame della condizione degli eletti

Il Consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, esamina la condizione degli eletti, anche secondo le modalità eventualmente indicate nel regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, e dichiara l'ineleggibilità di essi quando ne sussistano le cause, provvedendo alle sostituzioni; inoltre, qualora constatati che dopo le elezioni si è verificata qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di ineleggibilità, ovvero che esisteva al momento delle elezioni, o che si è verificata successivamente qualcuna delle condizioni previste dalla legge come causa di incompatibilità, avvia la procedura di cui all'articolo 19 della l.r. 4/1995.

Ove il Consiglio ometta di provvedere agli adempimenti di cui sopra, interviene, previa diffida ad adempiere entro un congruo termine, il Presidente della Regione mediante la nomina di un commissario (art. 19quater, comma 4, l.r. 54/1998).

Si rammenta altresì che, ai sensi dell'art. 58, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano in una causa di incandidabilità è nulla e che l'organo che ha deliberato la nomina o la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla non appena venuto a conoscenza dell'esistenza delle condizioni di non candidabilità.

Spetta alla Commissione elettorale circondariale, organo che procede all'esame delle candidature, cancellare dalle liste i nominativi dei candidati a carico dei quali sussiste una condanna o uno dei provvedimenti contemplati dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000; tuttavia, qualora le fattispecie individuate dalla succitata norma si dovessero verificare successivamente alle elezioni o nel corso del mandato, il Consiglio comunale potrebbe trovarsi nella condizione di doverne prendere atto.

▪ ***Incandidabilità***

Le cause di incandidabilità sono disciplinate dall'art. 58 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 14bis della l.r. 4/1995.

▪ ***Ineleggibilità***

Le cause di ineleggibilità sono stabilite dall'art. 15 della l.r. 4/1995, per quanto concerne i componenti del Consiglio e, per quanto concerne il Sindaco e il Vicesindaco, anche dall'art. 9, comma 1, della l.r. 4/1995.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla disposizione contenuta nell'art. 17 della l.r. 4/1995, ai sensi della quale non costituiscono cause di ineleggibilità o incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferiti ad amministratori del Comune in virtù di una norma di legge, statuto o regolamento, in connessione con il mandato elettivo. A tal proposito, appurato che per "statuto o regolamento" s'intendono quelli del Comune e non quelli dell'ente presso cui gli eletti svolgono incarichi e funzioni, si richiama l'attenzione dell'Amministrazione sul parere reso in materia dal Consiglio di Stato n. 10166/2004 del 10.11.2004, diramato con ns. nota prot. n. 3230/2E/DEL del 22.02.2005³, di cui si riporta un estratto:

"Ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli artt. 60 e 63 del d.lgs. n. 267/2000.

Una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato art. 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto.

³ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione "Enti locali/Comunicazioni/Organi elettivi/Incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=685.

Senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso art. 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini "condizioni di eguaglianza" nell'accesso alle cariche elettive.

Men che meno poi può consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti, definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore, facendo riferimento a incarichi e funzioni indicati in termini così generali e astratti, come avviene nei casi citati nella relazione ministeriale, che non è dato neppure comprendere la portata della deroga e la sua ragione giustificativa.

Sicché, dovendosi attribuire al citato art. 67 una portata coerente con il dettato costituzionale, deve ritenersi che alla potestà regolamentare o statutaria degli enti locali residui soltanto il compito di attuare e, tutt'al più, di adeguare allo specifico assetto organizzativo dell'ente locale disposizioni adottate dal legislatore primario."

▪ ***Incompatibilità***

Le cause di incompatibilità sono stabilite, per quanto riguarda i componenti del Consiglio, dall'art. 16 della l.r. 4/1995 e, per quanto riguarda il Sindaco e il Vicesindaco, anche dall'articolo 9, comma 2, della l.r. 4/1995.

▪ ***Contestazione delle cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità***

L'art. 19 della l.r. 4/1995 disciplina la procedura per la contestazione al componente del Consiglio comunale di cause di ineleggibilità che si verificano successivamente all'elezione e di cause di incompatibilità che esistevano al momento dell'elezione o sono sopravvenute ad essa.

▪ ***Decadenza e surrogazione***

L'accertamento dell'esistenza di una causa di incandidabilità, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, o di ineleggibilità esistente alla data fissata per la presentazione delle candidature comporta la pronuncia di nullità da parte del Consiglio comunale dell'elezione del consigliere e la sostituzione dello stesso con il primo dei non eletti.

L'accertamento di una situazione di incandidabilità, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. 267/2000, verificatasi successivamente alle elezioni comporta, ai sensi del comma 6 dell'art. 59 dello stesso decreto, la decadenza di diritto dell'amministratore e la conseguente surrogazione dello stesso.

La decadenza dalle cariche di Consigliere, Sindaco e Vicesindaco per la perdita delle condizioni di eleggibilità e di incompatibilità contemplati dalla legge è pronunciata dal Consiglio comunale d'ufficio o, su istanza di qualunque cittadino elettore del Comune o dal Presidente della Regione (art. 19, comma 7, l.r. 4/1995).

Contro la deliberazione del Consiglio comunale è ammesso ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta.

La decadenza può altresì essere promossa in prima istanza, da qualsiasi cittadino elettore del Comune, dal Presidente della Regione o da chiunque altro vi abbia interesse, davanti al Tribunale Ordinario di Aosta, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al Sindaco (art. 19bis, l.r. 4/1995).

1.2. Giuramento da parte del Sindaco e del Vicesindaco davanti al Consiglio comunale di osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto speciale della Regione Autonoma Valle d'Aosta (art. 27 l.r. 54/1998).

Visti i numerosi quesiti posti in occasione delle elezioni generali comunali dell'anno 2010, si rammenta che il Sindaco neoeletto assume, per effetto della proclamazione della sua elezione, tutte le funzioni, ivi comprese quelle di ufficiale di governo, e che il giuramento non è più, da tempo, presupposto per l'assunzione delle funzioni connesse al mandato elettivo⁴.

1.3. Approvazione degli indirizzi generali di governo (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

1.4. Nomina della Giunta, su proposta del Sindaco, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto comunale (art. 19quater, comma 5, l.r. 54/1998).

Ciò premesso, atteso che l'art. 22, comma 2, dello Statuto comunale prevede la possibilità di nominare alla carica di assessori anche cittadini non facenti parte del Consiglio "*purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere*", si ricorda che anche l'art. 22, comma 3, della l.r. 54/1998 dispone la verifica in capo agli stessi del possesso dei requisiti di candidabilità, di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere.

Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla previsione di cui al comma 6 dell'art. 22 della l.r. 54/1998, secondo la quale non possono far parte della Giunta il coniuge, i parenti e gli affini di primo grado del Sindaco e del Vicesindaco.

1.5. Elezione da parte del Consiglio della Commissione elettorale comunale (art. 19quater, comma 6, e art. 21, comma 2, lettera c), l.r. 54/1998).

⁴ Il Ministero dell'Interno (Direzione generale dell'amministrazione civile – Direzione centrale delle autonomie), con circolare n. 3/99 in data 30 giugno 1999, ha precisato che "*Il giuramento del sindaco - già nel pieno dei suoi poteri e funzioni - dinanzi al consiglio comunale va considerato come adempimento solenne, che individua nel rispetto alla Costituzione il parametro fondamentale dell'azione dell'organo di vertice dell'amministrazione. Non può condizionare l'esercizio delle funzioni inerenti alla carica, che possono essere tutte legittimamente svolte sin dalla data della proclamazione.*". In tal senso vedasi anche la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, del 31 luglio 2006, n. 4694, nella quale si ribadisce che "*il giuramento non è (rectius "non è più"; v. al riguardo i precedenti sistemi delineati dall'art. 150 del t.u. com. prov. 1915 e l'art. 36, comma 6, della L. n. 142/1990) "la condizione per l'assunzione delle funzioni".*".

2. *Altri adempimenti del Consiglio*

2.1 Nomina del rappresentante del Comune presso il Consorzio dei Comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel Bacino imbrifero montano della Dora Baltea (B.I.M.) – (art. 101, comma 1, lett. a), della l.r. 54/1998).

La norma regionale succitata prevede che un rappresentante per ogni Comune debba essere eletto dal Consiglio comunale tra i suoi componenti.

2.2 Nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni (art. 21, comma 1, lett. o), l.r. 54/1998).

Benché l'articolo 21, comma 1, lett. o), della l.r. 54/1998 non preveda alcun termine per le nomine in oggetto, si fa presente che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione sia connessa alla durata del Consiglio comunale, è opportuno che la nomina dei rappresentanti intervenga entro 45 giorni dalla scadenza del precedente mandato, in modo da evitare la decadenza degli organi e la conseguente nullità degli atti eventualmente adottati dagli stessi. Si ritiene, infatti, che alla fattispecie si debba applicare l'articolo 2 del decreto-legge 16.05.1994, n. 293, convertito con modificazioni nella legge 15.07.1994, n. 444, il quale prevede che gli organi amministrativi svolgano le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata e che entro tale termine debbano essere ricostituiti. Qualora non siano costituiti entro la scadenza, l'articolo 3 consente che detti organi siano prorogati per un massimo di 45 giorni durante i quali possono adottare solo atti di ordinaria amministrazione, nonché atti urgenti ed indifferibili. Decorso il periodo di proroga di 45 giorni gli organi non ricostituiti decadono ed ogni atto eventualmente adottato dagli stessi è nullo, così come stabilito dall'articolo 6.

Resta inteso che, qualora la durata dell'ente, organismo o commissione non sia collegata alla durata della legislatura, il termine dei 45 giorni per la nomina dei rappresentanti del Consiglio comunale decorre dalla data di scadenza dell'incarico presso l'ente, organismo o commissione.

2.3. Definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, a cui dovrà provvedere il Sindaco ai sensi dell'art. 26, commi 5 e 6, della l.r. 54/1998.

L'articolo 26 della l.r. 54/1998 dispone che le designazioni dei rappresentanti del Comune, previste per legge, devono essere effettuate entro 45 giorni dall'insediamento del Sindaco, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico (comma 6) e che, qualora non sia la stessa legge ad attribuire la competenza al Consiglio comunale, la nomina dei rappresentanti del Comune viene effettuata dal Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio o dalla Giunta comunale (comma 5).

Atteso che lo Statuto comunale (art. 12, comma 3, lett. o) dispone la competenza del Consiglio comunale relativamente alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune, si suggerisce di inserirne l'oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o in quella immediatamente successiva, onde assicurare l'osservanza del predetto termine da parte del Sindaco. Nulla vieta, ovviamente, che il Consiglio comunale neoletto possa confermare gli indirizzi già deliberati dal precedente Consiglio.

Si ritiene opportuno segnalare, a tal proposito, la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2005, n. 178, che ha sancito *“la regola, di portata generale (e prevalente sulle norme statutarie anteriori dei diversi enti, aziende e istituzioni, che eventualmente stabilissero in senso difforme), secondo cui le nomine e le designazioni di rappresentanti delle Amministrazioni locali presso altri Enti, rispettivamente di competenza del Sindaco e del Presidente della Provincia, devono considerarsi di carattere fiduciario, nel senso che riflettono il giudizio di affidabilità espresso attraverso la nomina, ovvero la fiducia sulla capacità del nominato di rappresentare gli indirizzi di chi l’ha designato, orientando l’azione dell’organismo nel quale si trova ad operare in senso quanto più possibile conforme agli interessi di chi gli ha conferito l’incarico”*, con la conseguenza che *“la cessazione del mandato del Sindaco e del Presidente della Provincia e lo scioglimento del Consiglio comunale finiscono con il travolgere tutte le nomine effettuate durante il mandato elettivo.”*

2.4. (eventuale) Nomina dei rappresentanti del Comune, per i casi in cui sia la legge ad attribuirne la competenza al Consiglio comunale (art. 26, comma 5, l.r. 54/1998).

Qualora si presenti il caso, si ribadisce quanto detto al punto 2.2 relativamente al termine dei 45 giorni entro cui deve intervenire la nomina ed al fine di assicurarne il rispetto si consiglia l'inserimento dell'oggetto nell'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio comunale o di quella immediatamente successiva.

Per la disciplina di dettaglio si rinvia al regolamento adottato dal Comune per il funzionamento del Consiglio comunale.

2.5. Elezione dei revisori dei conti.

In conformità con quanto stabilito dall'art. 21bis della l.r. 54/1998 ed ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 1997, n. 40 e dei commi 1 e 2 dell'art. 64 del regolamento regionale 3 febbraio 1999, n. 1, concernente l'ordinamento finanziario e contabile degli enti locali della Valle d'Aosta, l'organo di revisione economico-finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale e la sua durata corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.

Il comma 4 dell'art. 64 del suddetto regolamento stabilisce, inoltre, che “l'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo

organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo".

Onde rispettare il termine appena richiamato, si suggerisce di provvedere quanto prima all'elezione dell'organo di revisione, iscrivendo il relativo oggetto all'ordine del giorno della prima seduta consiliare o di quella immediatamente successiva.

Si rammenta altresì che, ai sensi del comma 3 dell'art. 69 del r.r. 1/1999, con il medesimo atto di nomina l'ente deve stabilire sia il compenso da corrispondere all'organo di revisione, nell'ambito dei limiti massimi fissati, in conformità ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 69, dalla deliberazione della Giunta regionale, sia le eventuali maggiorazioni. Tali limiti, attualmente, sono stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1426 del 19 maggio 2006, consultabile sul sito Internet della Regione (www.regione.vda.it) nella sezione "Enti Locali", seguendo il percorso "Comunicazioni/Contabilità/Revisore dei conti".

A tal proposito si richiama l'attenzione di codesto Comune sulle prime indicazioni fornite dalla Direzione Finanza e Contabilità degli enti locali, con e-mail del 20 dicembre 2010, in merito all'applicabilità della riduzione del 10% del compenso spettante all'organo di revisione (art. 6, comma 3, D.L. 78/2010), cui seguiranno ulteriori comunicazioni in merito.

2.6. (eventuale) Rideterminazione delle indennità e dei gettoni di presenza.

Come previsto dal comma 2 dell'art. 9 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 40 (*Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge finanziaria per gli anni 2011/2013). Modificazioni di leggi regionali.*), per l'anno 2011, gli importi delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza degli amministratori degli enti locali non possono essere determinati in aumento rispetto agli importi stabiliti per l'anno 2010, fatta salva la possibilità di raddoppiare o l'obbligo di dimezzare l'importo dell'indennità di funzione determinata per l'anno 2010 per gli amministratori che ricoprono le cariche di cui all'articolo 11, comma 4, della l.r. 23/2001, in relazione all'eventuale mutamento della posizione lavorativa dell'amministratore interessato rispetto a quella del soggetto che ricopriva la medesima carica nell'anno 2010. Si precisa, a tal proposito, che tale divieto si applica anche in caso di rinnovo elettorale, come nel caso di codesto Comune, in deroga a quanto disposto dall'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4 settembre 2001, n. 23 (*Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17*).

Infine, a titolo esemplificativo e non esaustivo, si rammentano alcuni ulteriori adempimenti di competenza del Consiglio comunale (non obbligatoriamente della prima seduta):

2.7. (eventuale, qualora le elezioni si svolgano nella primavera di un anno dispari – come nel caso di codesto Comune) Nomina della Commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, prevista dall'articolo 13 della legge 10 aprile 1951,

n. 287 (*Riordino dei giudizi di assise*), che è composta dal Sindaco (o suo rappresentante) e da due consiglieri comunali e che deve essere operativa dal 1° agosto per l'aggiornamento biennale dei suddetti elenchi.

2.8. Nomina della Commissione di biblioteca, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1992, n. 28 (*Istituzione del Sistema bibliotecario regionale e nuove norme in materia di biblioteche regionali, comunali o di interesse locale. Abrogazione di leggi regionali.*).

2.9. Nomina, come previsto dall'art. 12, c. 3, lett. q) dello Statuto comunale, della Commissione edilizia di cui all'art. 55 della l.r. 11/1998.

Sindaco

Il Sindaco neoeletto assume le piene funzioni dopo la proclamazione della sua elezione (art. 27, comma 1, l.r. 54/1998), in analogia a quanto sopra precisato per i consiglieri comunali.

Il Sindaco neoeletto convoca e presiede la prima seduta del Consiglio comunale (art. 19quater, comma 2, l.r. 54/1998).

Nella medesima seduta il Sindaco ed il Vicesindaco devono prestare giuramento ai sensi dell'art. 27 della l.r. 54/1998.

Nel caso di assenza o impedimento del Sindaco, il Vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al Sindaco dalla legge (art. 30, comma 1, l.r. 54/1998).

Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio (secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lett. o), dello statuto comunale ai sensi dell'art. 21, c. 3, della l.r. 54/1998), entro 45 giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, il Sindaco - qualora tale competenza non sia espressamente attribuita dalla legge al Consiglio comunale - deve procedere alla nomina dei rappresentanti del Comune. In caso di inadempimento il Presidente della Regione adotta i provvedimenti sostitutivi (art. 26, commi 5 e 6, l.r. 54/1998).

Tra gli altri adempimenti del Sindaco si rammentano, ad ogni buon fine, i seguenti:

- 1. Nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi e attribuzione degli incarichi dirigenziali, secondo le modalità ed i criteri stabiliti con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi** (art. 26, comma 7, l.r. 54/1998);
- 2. Nomina del segretario comunale** (art. 3 della legge regionale 19.03.1998, n. 46, e art. 18 del regolamento regionale 17 agosto 1999, n. 4).

Si fa, inoltre, presente che il Sindaco può delegare alcune sue funzioni, ed in particolare:

- ai sensi dell'art. 26, comma 8 bis, della l.r. 54/1998 può delegare al Vicesindaco funzioni proprie e può, altresì, delegare in via temporanea funzioni proprie agli assessori;
- ai sensi dell'art. 81bis, comma 1, della l.r. 54/1998 un componente della Giunta può essere delegato dal Sindaco quale membro del Consiglio dei Sindaci della Comunità montana. Per quanto riguarda l'esercizio della delega si rimanda a quanto stabilito dallo Statuto della Comunità montana di appartenenza del Comune e/o dal relativo regolamento sul funzionamento del Consiglio dei Sindaci.

Sempre in materia di deleghe del Sindaco si rammenta che questa Direzione, con nota prot. n. 16114/DEL in data 27 maggio 2010, recante per oggetto "*Validità delle deleghe delle funzioni di ufficiale di stato civile e ufficiale di anagrafe*"⁵, ha ritenuto opportuno precisare, dati i quesiti formulati in merito dai Comuni, che al cambiamento della persona del Sindaco non è necessario rinnovare le deleghe di ufficiale di stato civile e di ufficiale di anagrafe, salvo diversa volontà del Sindaco.

Con riferimento a tutti gli adempimenti sopra individuati, che riguardano nomine o incarichi, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione sulle previsioni contenute ai commi 3 e 4 dell'articolo 58 del D.Lgs. 267/2000, in base alle quali l'Amministrazione comunale è tenuta a verificare che i soggetti interessati siano in possesso dei requisiti dal comma 1 dello stesso articolo 58 in tutti i casi in cui l'elezione o la nomina è di competenza di uno qualunque degli organi del Comune.

Benché la materia non interessi i primi adempimenti degli organi neoeletti, oggetto di questa comunicazione, si ritiene opportuno aggiungere, in questa sede, anche alcune informazioni utili per l'eventualità che, nel corso del mandato, si verificano casi di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco o del Vicesindaco eletti.

Come disciplinato dall'art. 30ter della l.r. 54/1998, in caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco eletto, questi viene sostituito dal Vicesindaco eletto, che rimane in carica fino alla scadenza naturale del mandato del Consiglio (comma 1); quest'ultimo dovrà essere sostituito nella carica di assessore, con le modalità stabilite dallo statuto comunale (comma 3) e, in qualità di sindaco, dovrà individuare, ai sensi del comma 4, l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Al riguardo si precisa che la normativa vigente, stabilendo modalità di elezione diverse per il Sindaco ed il Vicesindaco rispetto a quelle dei consiglieri comunali, non prevede la sostituzione, quale membro del Consiglio comunale, del Sindaco che, per qualsiasi

⁵ Consultabile sul sito internet della Regione, nella sezione "Enti locali/Comunicazioni/Personale/Altro", all'indirizzo http://www.regione.vda.it/enti_locali/documento_i.asp?pk_documenti=1302.

ragione, cessi dalla carica, con conseguente riduzione di un'unità dei componenti il Consiglio comunale.

In caso di dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Vicesindaco eletto, che, come già detto per il Sindaco, non potrà essere sostituito quale membro del Consiglio comunale, il Sindaco dovrà procedere, in applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 30ter della l.r. 54/1998, a sostituirlo nella carica di assessore e ad individuare l'assessore a cui attribuire le funzioni di cui all'art. 30, comma 1 (sostituzione del Sindaco in caso di sua assenza o impedimento).

Tra i primi adempimenti obbligatori successivi all'elezione del nuovo Consiglio comunale si segnalano anche:

- l'aggiornamento dell'**anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali**, per la quale si rinvia all'articolo 26 della l.r. 23/2001 ed al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'ente che, oltre a disciplinare le modalità per la tenuta dell'anagrafe stessa, ne individua i soggetti obbligati.
- l'aggiornamento dei dati riguardanti gli amministratori locali, pubblicati nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente, in osservanza a quanto previsto dall'articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 (*Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45.*), in materia di trasparenza delle pubbliche amministrazioni.

Per ulteriori adempimenti il cui termine potrebbe essere correlato alla prima seduta del neoeletto consiglio comunale, quali ad esempio la dichiarazione di appartenenza dei consiglieri ad un gruppo consiliare e la costituzione stessa dei gruppi consiliari, si rimanda sempre al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale dell'Ente.

Si invita, infine, a visionare periodicamente la sezione "Elezioni comunali di Ayas - 15/5/2011" della pagina "Enti locali" del sito internet www.regione.vda.it, dove saranno consultabili tutte le pubblicazioni riguardanti le prossime elezioni comunali.

Restando a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti, con l'occasione, si porgono distinti saluti.

IL DIRETTORE
(Nadia BENNANI)

PV/